

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE 14a CIVILE - FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri
Magistrati:

dott. Antonino La Malfa presidente

dott.ssa Angela Coluccio giudice

dott. Marco Genna giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex art. 10 comma 6 legge 3/2012
avverso il decreto emesso il 31.07.2019 da questo Tribunale
nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Vitale,
che ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 14ter legge
3/2012 depositato il 10.07.2019 da *****

Letto il ricorso ex art. 14ter legge 3/2012, con il quale il
dott. ***** ha richiesto di disporre l'apertura
della procedura di liquidazione del proprio patrimonio, ed
esaminata la documentazione allegata;

letto il decreto del 31.07.2019, con il quale è stata dichiarata
l'inammissibilità del predetto ricorso avendo il *****
assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle
adempire, avendo lo stesso ricorrente colposamente determinato
il proprio sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al
credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e
non consentendo di escludere con ragionevole certezza il
compimento di atti in frode ai creditori l'attuale
assoggettamento del ***** a procedimento penale per reati
fallimentari, societari e tributari e l'attuale pendenza di
sequestro preventivo ex art. 321 comma secondo c.p.p. su buona
parte del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni
societarie, presupponente una positiva delibazione quanto al
fumus dei reati contestati;

letto il reclamo ex art. 10 comma 6 legge 3/2012,
tempestivamente depositato, con il quale il ***** ha
richiesto la riforma del provvedimento gravato e di conseguenza

la dichiarazione di apertura della liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 14ter legge 3/2012; rilevato che i motivi di gravame possono di seguito così sintetizzarsi:

- 1) la meritevolezza della condotta del debitore non è requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della procedura di liquidazione dei beni, atteso che il giudizio di meritevolezza è espressamente contemplato solo dall'art. 14terdecies comma 2 legge 3/2012 nel contesto del subprocedimento, successivo ed eventuale rispetto alla liquidazione, diretto all'esdebitazione, come del resto è riconosciuto dalla giurisprudenza;
- 2) quand'anche si ritenesse la meritevolezza presupposto di ammissibilità della procedura *de qua*, è stata dimostrata la piena capacità patrimoniale del ***** di assolvere alle obbligazioni assunte in considerazione del proprio patrimonio e della capacità reddituale espressa, avendo anche la relazione integrativa dell'OCC evidenziato come gli investimenti effettuati risultassero compatibili con la situazione economico, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- 3) non possono essere considerati atti in frode ostativi dell'ammissibilità della procedura la pendenza a carico del Mezzaroma, in fase dibattimentale, di procedimento penale per reati di bancarotta (conseguenti alla dichiarazione di fallimento dell'*****), di cui il reclamante è stato presidente del CdA), societari e tributari, non potendo essere imputata al ***** l'intera debitoria dell'***** e potendo i creditori personali del ***** essere considerati pregiudicati dalle condotte da questi posti in essere allorché amministrava l'indicata società sportiva solo ove fosse aperto il concorso sul patrimonio del medesimo con i creditori della società in ragione di una sentenza di condanna al risarcimento per responsabilità ex art. 2392 c.c., non intervenuta, determinandosi al contrario un'errata sovrapposizione tra

me

debiti personali e comportamenti tenuti quali amministratore di società;

4) quand'anche si ritenesse che la pendenza del p.p. e del sequestro preventivo per fatti reato addebitati al Mezzaroma quale amministratore dell'***** fossero qualificabili come atti in frode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 quinquies legge 3/2012, essi comunque non ricadono nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione, essendo stato il fallimento dell'indicata società dichiarato il 10.12.2015 ed avendo il ***** cessato qualsiasi incarico gestorio in detta società già nel luglio 2014;

5) i presunti atti in frode non sono stati accertati, avendo assunto a fondamento delle sue considerazioni il giudice a quo provvedimenti interinali e provvisori, quali il decreto di sequestro preventivo o il decreto di rinvio a giudizio, e non sentenze, tanto meno passate in giudicato, in violazione della presunzione di non colpevolezza sino alla definitività dell'accertamento penale sancita dall'art. 27 Cost.;

ritiene il Tribunale che siano fondati i motivi di gravame *sub* 1), 3) e 4) e che di conseguenza il provvedimento reclamato debba essere revocato.

La meritevolezza non è infatti requisito di ammissibilità o di procedibilità della liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato ex artt. 14ter ss. legge 3/2012. La necessità di un sindacato sulla meritevolezza già in sede di ammissione della procedura *de qua* è stata fatta discendere nel provvedimento gravato dalla previsione secondo la quale la relazione dell'OCC deve tra l'altro contenere l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 14ter comma 3 lett. a) legge 3/2012) e dalla necessità di subordinare le limitazioni che l'effetto esdebitativo determina sui diritti dei creditori concorsuali e le conseguenze negative

dello stesso sul sistema economico in generale al positivo vaglio della condotta del debitore, atteso che l'esdebitazione costituisce pur sempre lo scopo finale della procedura di liquidazione.

Osserva invece questo collegio che tali argomentazioni omettono di considerare che: il requisito della meritevolezza è espressamente richiesto ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione, laddove si prevede che l'esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali (art. 14terdecies comma 2 lettera a) legge 3/2012); l'esdebitazione è prevista per il debitore persona fisica solo dopo la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio, all'esito di un procedimento che deve essere attivato entro l'anno dalla chiusura della liquidazione ed in presenza di precise condizioni che sono legate alla condotta assunta dal debitore prima e durante la procedura (art. 14terdecies comma 4 legge 3/2012); nella liquidazione dei beni quindi l'effetto esdebitatorio è solo eventuale e non automatico come nel piano del consumatore, ove, non a caso, con previsione normativa riprodotte il dettato dell'art. 14terdecies comma 2 lettera a) cit., si richiede ai fini dell'omologa del piano che il giudice escluda che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali (art. 12bis comma 3 legge 3/2012); il sindacato di meritevolezza trova dunque la sua giustificazione solo per il riconoscimento dell'esdebitazione e l'indicazione contenutistica di cui all'art.14ter comma 3 lettera a) legge 3/2012 deve dunque essere intesa come funzionale all'espressione della (futura ed eventuale) deliberazione in ordine alla concessione dell'esdebitazione e non già all'emanazione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, che non produce alcun effetto esdebitatorio; opinando diversamente, non si

comprenderebbe peraltro il motivo per il quale al debitore sovraindebitato impossibilitato ad accedere al piano del consumatore per difetto di meritevolezza sia consentito dall'art. 14quater legge 3/2012 l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio; peraltro, il dilatare eccessivamente il requisito della meritevolezza sino al punto da richiederlo per l'ammissibilità della procedura liquidatoria andrebbe a danneggiare non tanto il debitore, che non viene esdebitato automaticamente per effetto dell'apertura di detta procedura, quanto i creditori concorsuali, che si vedrebbero preclusa l'attuazione di un pieno ed effettivo concorso formale e sostanziale sul patrimonio del sovraindebitato e con garanzia del rispetto della *par condicio creditorum* (v. Tribunale Prato, 28.09.2016; v. anche nello stesso senso, Tribunale Cagliari, 11.05.2016, Tribunale Avezzano, 27.02.2018, Tribunale Lecco, 28.06.2018).

Si ritiene dunque che il sindacato sulla meritevolezza del debitore sovraindebitato non debba essere compiuto in questa fase ma solo se e quando il ***** a chiusura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio, richiederà la concessione dell'esdebitazione, attivando l'apposito procedimento regolato dall'art. 14terdecies legge 3/2012. La fondatezza del presente motivo di gravame assorbe anche il motivo di doglianza *sub 2*).

Deve inoltre escludersi possa ritenersi accertato il compimento da parte del reclamante di atti in frode ai creditori nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso (10.07.2014 - 10.07.2019). Occorre al riguardo chiarire che l'interpretazione della locuzione "atti in frode" contenuta nel primo comma dell'art. 14quinquies legge 3/2012 si prospetta alquanto problematica, innanzitutto per l'impossibilità di mutuare in questo ambito l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in ordine all'applicazione dell'art. 173 l. fall. e alla definizione di atti in frode come causa di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, stante la diversità ontologica e strutturale delle due procedure, l'una (il

me

concordato preventivo) fondata su un accordo con i creditori, l'altra (liquidazione del patrimonio) no. Invero, può apparire illogico richiedere l'accertamento dell'assenza di atti in frode per ottenere l'ammissione ad una procedura che non produce, come visto, automaticamente l'effetto esdebitatorio e che attribuisce maggiori vantaggi più che al debitore al ceto creditorio in ragione della maggiore efficienza di un'esecuzione concorsuale che si attua nel rispetto della *par condicio creditorum*. D'altronde, anche gli imprenditori che prima dell'accertamento giudiziale del loro stato di insolvenza hanno commesso atti in frode e financo reati fallimentari possono essere dichiarati falliti. Invero, si ritiene che la lettura teleologicamente più corretta e aderente al dato normativo è quella secondo la quale la locuzione di cui all'art.14quinquies comma 1 legge 3/2012 si riferisca:

- agli atti volontariamente depauperativi, tali cioè da rendere inaffidabile la ricostruzione del patrimonio operata dall'OCC, che avrebbe consistenza diversa da quella rappresentata, e dunque sostanzialmente agli atti per i quali l'art. 16 legge cit. commina una sanzione penale (al debitore che *"al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti"*) e che rendono di conseguenza impossibile aprire una seria liquidazione;

- agli atti fraudolenti revocabili ex art. 2901 c.c., come si evince dal collegamento dell'art. 14quinquies comma 1 con l'art. 14decies legge 3/2012, che nell'attribuire al liquidatore la legittimazione a proporre determinate azioni non ha compreso l'azione revocatoria ordinaria, la cui legittimazione permane dunque in capo ai creditori. Omissione questa sanata dal nuovo Codice della crisi (v. art. 274 comma 2). Logica vuole dunque che risultando il liquidatore non legittimato a promuovere azioni contro il compimento di atti fraudolenti o comunque compiuti in pregiudizio dei creditori l'accesso alla procedura

di liquidazione del patrimonio richieda la verifica circa il mancato compimento di detti atti nel quinquennio precedente.

Ciò doverosamente premesso, il collegio osserva che gli atti in frode infraquinquennali devono riguardare i beni di cui il sovraindebitato è titolare ed eventualmente anche i beni delle società di persone di cui il debitore sia stato socio illimitatamente responsabile con poteri di gestione e di disposizione del patrimonio sociale (v. Tribunale Verona, 09.05.2018), ma non i beni di società di capitali di cui il debitore abbia rivestito incarichi gestori o sia stato socio. Non appare dunque condivisibile, come ha correttamente evidenziato il reclamante, includere tra gli atti in frode preclusivi dell'accesso alla procedura *de qua*, i fatti di bancarotta, i reati societari e tributari ascritti al ***** nella sua qualità di presidente del *****, alcuni dei quali (il riferimento è ai reati di bancarotta fraudolenta) senz'altro ricadenti nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso, essendo il fallimento del ***** stato dichiarato il 06.12.2015 e costituendo la sentenza dichiarativa di fallimento elemento costitutivo dei delitti di cui all'art. 216 l. fall. (v., *ex multis*, tra le più recenti, Cass. pen. n. 40477/2018). Né tanto meno possono ritenersi atti in frode ostativi dell'ammissione alla procedura le condotte, peraltro nemmeno tratteggiate, oggetto della richiesta stragiudiziale di risarcimento danni formulata il 26.04.2019 dal curatore del fallimento del ***** trattandosi di condotte aventi ad oggetto beni appartenenti alla società di capitali e non beni personali del debitore odierno reclamante.

Diversa valutazione meritano invece gli atti costitutivi delle ipoteche su immobili di cui il ***** è proprietario stipulati in favore dei creditori dell'***** in particolare in favore degli istituti di credito (soprattutto, Monte dei Paschi di Siena) che hanno concesso credito alla società richiedendo per l'appunto all'odierno reclamante, presidente del C.d.A. e socio nella catena di controllo della società stessa, la prestazione di ipoteche su propri beni. Tali

mu

atti hanno infatti inciso negativamente sulla garanzia patrimoniale generica del debitore, riducendo almeno in via potenziale la consistenza dei beni destinati al soddisfacimento dei suoi creditori a vantaggio dei creditori di altro soggetto giuridico (****). Senonché, gli atti dei quali si discute, astrattamente revocabili dai creditori personali del **** ex art. 2901 c.c., sono stati posti in essere tutti in data antecedente al 10.07.2014, sicché il loro compimento non può essere ritenuto preclusivo dell'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14quinquies legge 3/2012. Deve quindi escludersi la ricorrenza di atti in frode nel quinquennio antecedente al deposito del ricorso per la liquidazione del patrimonio e riconoscersi la fondatezza dei motivi di gravame sopra enucleati ai punti 3) e 4), restando assorbite le considerazioni svolte al punto 5).

In definitiva, il reclamo deve essere integralmente accolto e, ricorrendone tutti i presupposti di ammissibilità, deve essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di ****. Il reclamante, come anche evidenziato dalla relazione dell'OCC, versa in una condizione di sovraindebitamento, cioè di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, dipendente dalla paralisi di buona parte del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare conseguente ai vincoli e ai gravami su di esso insistenti, che hanno determinato la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte. Irrilevante è la composizione del passivo - la parte assolutamente preponderante della debitoria è riferibile all'attività imprenditoriale svolta dal **** - atteso che l'art. 14ter legge 3/2012 indica quale legittimato a richiedere la liquidazione del proprio patrimonio "il debitore", ossia un soggetto genericamente obbligato che non necessariamente deve rivestire la qualità di consumatore, tant'è che è consentito l'accesso a detta procedura a colui per il quale non ricorrono le condizioni di ammissibilità di cui

me

all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) legge 3/2012, norma che richiama espressamente la nozione di "debitore anche consumatore", e considerato altresì che in tutta la Sezione II della citata legge, a differenza della Sezione precedente nella quale è inserita la disciplina del piano del consumatore, non si fa mai uso della nozione di "consumatore".

Come richiesto dall'art. 14ter comma 2 legge 3/2012, la domanda è corredata dall'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi importi, dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel triennio antecedente al deposito del ricorso (con l'esclusione dell'anno di imposta 2016 per il quale non è stata presentata alcuna dichiarazione), dalla certificazione dello stato di famiglia e dalla dichiarazione sostitutiva nella quale il ***** attesta che al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare provvedono esclusivamente la coniuge *****
***** e la madre*****.

La domanda è altresì accompagnata dall'inventario di tutti i beni del debitore, recante l'indicazione della loro attuale disponibilità o indisponibilità, e dalla relazione particolareggiata dell'OCC contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dello stesso ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto sulla solvibilità del ***** nell'ultimo quinquennio, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. La relazione, che non deve naturalmente contenere un'attestazione sulla fattibilità e convenienza della proposta proprio perché la procedura di liquidazione del patrimonio si fonda sulla messa a disposizione dei creditori di tutti i beni del sovraindebitato e si caratterizza quindi per l'assenza di una proposta, appare adeguatamente circostanziata, fondata com'è sulla diffusa e completa circolarizzazione delle poste di maggior consistenza, e idonea ad assolvere agli scopi informativi e certificatori

previsti dall'art. 14ter legge 3/2012. In essa sono innanzitutto esplicitate le ragioni del sovraindebitamento, determinato dall'assunzione di oneri legati a compravendite immobiliari per esigenze della vita familiare, dalla concessione di garanzie, ipotecarie e di altra natura, sui beni del proprio patrimonio per i finanziamenti e le aperture di credito che Monte dei Paschi di Siena aveva concesso alla società sportiva ***** , di cui il ***** è stato presidente del C.d.A. dal 09.02.2010 al 24.07.2014 nonché, per il tramite della ***** , a sua volta partecipata dalla ***** , socio, e dalle vicende anche penali conseguenti al fallimento dell'indicata società sportiva, con particolare riferimento al sequestro preventivo che nel 2017 ha disposto il GIP del Tribunale di Siena di tutti gli immobili e della quasi totalità delle partecipazioni societarie detenute dal ***** , evenienza che ha determinato l'impossibilità di generare reddito dai beni attinti dal vincolo reale e l'incremento degli oneri passivi (interessi sui mutui, ratei scaduti, debiti fiscali). Nella relazione dell'OCC si è inoltre dato conto dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, tale non potendosi ritenere l'azione di simulazione, inefficacia, nullità e/o inopponibilità della scrittura privata con la quale sono state cedute 6/7 delle quote della ***** a ***** , intentata dalla sorella di questi, ***** , nell'anno 2018, trattandosi di azione promossa da soggetto non creditore ed avente ad oggetto il trasferimento di quote sociali contestato non per ragioni di frode ma per motivi connessi all'apparenza del diritto.

La documentazione allegata consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del richiedente nei termini di seguito esplicitati:

Debitoria, ammontare complessivo Euro 9.450.402,37, di cui:

- Euro 2.729.145,26 per mutuo fondiario concesso da Banca Monte dei Paschi di Siena a rogito del Notaio Pietro Mazza di Roma in data 08.08.2013 su immobile sito in Cortina d'Ampezzo (BL), sul quale pende dinanzi al Tribunale di

Belluno esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario;

- Euro 1.573.924,26 per mutuo fondiario concesso da MPS a rogito del notaio Pietro Mazza di Roma in data 30.11.2006 su immobili siti in Roma, via dei Tre Orologi n. 10, sui quali è stata successivamente (l'08.08.2013) iscritta ipoteca di II grado a garanzia del mutuo sull'immobile di Cortina d'Ampezzo;
- Euro 483.396,00 per quota parte del mutuo fondiario concesso il 24.03.2010 da MPS su compendio immobiliare composto da un immobile, cinque magazzini, due rimesse e alcuni terreni non edificati, siti nel Comune di Sarteano (SI);
- Euro 535.840,32 per saldo passivo alla data dell'estinzione del conto corrente n. 13426.90 acceso presso MPS il 14.10.1993, in relazione al quale l'istituto di credito ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 15600/2016 del Tribunale di Roma, non esecutivo e opposto dal ***** con giudizio ex art. 645 c.p.c. tuttora pendente in primo grado;
- Euro 302.309,24 per debiti fiscali, tributari, previdenziali e sanzioni nei confronti di Agenzia delle Entrate;
- Euro 3.038.761,27 per debiti IVA, altri debiti fiscali e tributari e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggio, ecc.) nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione. Giova rilevare che il ***** intendeva accedere alla definizione agevolata di cui al D.L. 119/2018, convertito nella legge n. 145/2018, che avrebbe determinato, secondo la relazione dell'OCC, un decurtamento di circa l'80% del debito complessivo, senonché risulta abbondantemente decorso il termine per la presentazione della domanda;
- debiti vs Regione Lazio (AER) per Euro 1.495,12;
- debiti vs Comune di Roma per TASI anni 2016, 2017 e 2018 e IMU anni 2014, 2015, 2016, 2017, per complessivi Euro 38.118,73. Occorre tuttavia rilevare che secondo la relazione dell'OCC, non avendo il Comune considerato

l'esenzione tributaria relativa all'abitazione principale e la sospensione del versamento di imposte e tributi conseguente all'esecuzione del sequestro penale a decorrere dal 04.08.2017, il debito nei confronti del Comune di Roma ammonterebbe ad Euro 9.941,70;

- debiti vs professionisti per complessivi Euro 33.115,68, di cui Euro 20.427,68 dovuti all'***** ed Euro 10.000,00 oltre accessori come per legge dovuti all'*****

- debito vs TIM per Euro 1.500,00;

- debiti per garanzie prestate nei confronti di *****
***** per Euro 420.615,52, in forza del contratto autonomo di garanzia stipulato a garanzia del pagamento della somma di pari importo da parte dell'*****
relativamente alla cessione di crediti verso la *****

Con ordinanza del 23.10.2017 il Tribunale di Forlì ha autorizzato il sequestro conservativo di beni e crediti del ***** sino alla concorrenza dell'importo di Euro 485.000,00 in favore della *****

- debiti vs l'advisor finanziario ***** di natura prededucibile ex art. 14duodecies legge 3/2012 per Euro 126.880,00 lordi;

- debiti vs legale della procedura ***** di natura prededucibile ex art. 14duodecies legge 3/2012 per Euro 29.182,40;

- debiti per spese OCC, gestione procedura e compensi per Euro 111.540,00;

Beni disponibili per Euro 2.583.266,23 e beni non disponibili per Euro 7.122.851,75, di cui:

- valore quota parte immobili di Roma, via dei Tre Orologi, per Euro 1.821.000,00 (come da stima effettuata dall'ing. Loris Flavioni, nominato nella procedura esecutiva iscritta al n. 187/2016 RGE Tribunale di Roma promossa da MPS) - non disponibile. Il compendio immobiliare de quo, suddiviso in lotto 1 (Foglio 542 part. 52 sub 12) e lotto 2 (Foglio 542

me

- part. 52 sub 505), è attualmente sottoposto a sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p. finalizzato alla confisca per reati tributari ascritti al ***** quale legale rappresentante ***** , disposto dal GIP del Tribunale di Siena il 04.08.2017 e trascritto il 07.08.2017. Sugli stessi immobili gravano ipoteca di I grado concessa all'atto dell'erogazione del mutuo per l'acquisto da parte di MPS e ipoteca di II grado concessa all'atto dell'erogazione di mutuo fondiario di Euro 2.500.000 relativo all'immobile di Cortina d'Ampezzo;
- valore quota parte immobili di Sarteano per Euro 144.000,00 - non disponibile. Trattasi di compendio formato da 1 immobile, 5 magazzini e 2 rimesse siti nel Comune di Sarteano (SI) (censiti al Foglio 73 part. 35 sub 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13) e da alcuni terreni per una superficie complessiva di ha. 8.96.03, stimati dall'arch. Sergio Sardone complessivamente Euro 900.000. L'odierno reclamante è titolare di 1/5 della nuda proprietà. Su detto compendio è iscritta ipoteca volontaria per mutuo fondiario concesso da MPS in solido con le due sorelle comproprietarie. Gli immobili in questione sono attualmente anch'essi sottoposti al sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Siena e trascritto il 07.08.2017;
 - crediti da incassare vs ***** in liquidazione per Euro 157.086,75, oggetto di pignoramento presso terzi (n. 13625/2016 RGE) e assegnati il 30.07.2018 dal Tribunale di Roma ad Equitalia Servizi Riscossione S.p.A. - disponibili. Il pagamento non è infatti stato ancora eseguito, sicché non essendo il *debitor debitoris* tenuto in pendenza di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a pagare il creditore pignorante (v. Cass. n. 14738/2017), i crediti vanno considerati disponibili;
 - partecipazione in ***** per Euro 765,00 - non disponibile, in quanto oggetto del sequestro preventivo disposto dal GIP Tribunale Siena;

- partecipazioni in ***** e in ***** e ***** per complessivi Euro 5.000.000,00 - non disponibili, in quanto oggetto del sequestro preventivo più volte menzionato e cedute dall'amministratore giudiziario con atto del 22.12.2017 al prezzo di Euro 5.000.000,00, più Euro 3.000.000,00 per il diritto di earn out;
- credito per regresso di Euro 386.716,80 relativo al mutuo fondiario erogato da MPS per immobili di Sarteano - disponibile. Il debito residuo alla data del 15.04.2019 è pari a Euro 483.396,57, la quota di nuda proprietà del reclamante è pari a 1/5, sicché i restanti 4/5 dei contitolari sono obbligati in solido nei confronti del ***** per Euro 386.716,80. Il credito tuttavia non è ancora esigibile non essendo stato richiesto il pagamento del debito da parte dell'istituto bancario;
- valore quota parte immobile di Cortina d'Ampezzo per Euro 1.958.571,43 - disponibile. L'immobile di cui alla partita tavolare 4816 foglio 69 particella edificale 397 porzione 10 è stato stimato Euro 2.285.000 dall'ing. Giancarlo Gioia, nominato CTU nel procedimento esecutivo promosso dal creditore fondiario MPS dinanzi al Tribunale di Belluno (n. 124/2016 RGE). Sullo stesso immobile, oltre all'ipoteca concessa dal ***** e dalla di lui madre con atto dell' 08.08.2003, risulta trascritto atto di citazione relativo a controversia pendente dinanzi al Tribunale di Roma per accertamento e statuizione, simulazione, inefficacia, nullità e/o inopponibilità della scrittura privata di cessione della quota di 6/7 della ***** in favore dell'odierno reclamante, promossa dalla di lui sorella ***** L'immobile de quo deve ritenersi disponibile, in quanto sino alla completa esecuzione del piano liquidatorio le azioni esecutive non possono essere proseguite ex art. 14quinquies legge 3/2012;
- partecipazioni societarie disponibili per complessivi Euro 16.005,00 (in ***** in liquidazione, in *****

**** e in **** in liquidazione), in quanto non attinte dal decreto di sequestro preventivo;

- beni mobili presenti nell'immobile di Cortina d'Ampezzo, stimati complessivi Euro 6.000,00 - disponibili;
- credito di Euro 215.973,00 verso **** - disponibile. Detta società ha presentato dinanzi a questo Tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l. fall., che è stato omologato; **** risulta creditore per la somma sopra indicata ed è tra i creditori non aderenti all'accordo, sicché deve essere pagato integralmente.

Il collegio osserva che l'indisponibilità di alcuni dei beni del debitore, anzi della parte più consistente di questi, conseguente alla loro sottoposizione a sequestro penale, non è di ostacolo all'ammissione alla procedura di liquidazione, posto che detta procedura è strutturata secondo lo schema del fallimento e, come è noto, la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, sicché, per analogia, si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non sia preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili o che ha la titolarità di beni dei quali non può disporre. Si ritiene anzi che il debitore possa essere ammesso alla procedura di cui agli artt. 14ter ss. legge 3/2012 anche in mancanza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, qualora metta a disposizione dei creditori solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro o finanza fornita da soggetti esterni alla procedura (v. Tribunale Milano, 16.11.2017, Tribunale Verona, 21.12.2018, Tribunale Matera, 24.07.2019).

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, rilevate la sussistenza dei presupposti per l'ammissione di ****

**** alla procedura di liquidazione del patrimonio, l'assenza di atti in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio e la completezza del corredo documentale, in accoglimento del reclamo interposto avverso il decreto di inammissibilità pronunciato il 31.07.2019, deve dichiararsi aperta la procedura. Provvedendo al sostentamento del richiedente e del suo nucleo familiare la di

lui coniuge e la di lui madre, non si farà luogo alla determinazione delle somme occorrenti per il mantenimento ricavate dagli emolumenti prevista dall'art. 14ter comma 6 lettera b) legge 3/2012.

Deve infine procedersi alla designazione del liquidatore, ai sensi dell'art. 14quinquies comma 2 lettera a) legge 3/2012, che si individua nella persona dei professionisti che hanno assolto alle funzioni di OCC (dott. Gabriele Felici e dott. Francesco Romano Iannuzzi), soggetti entrambi in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall.. Al riguardo, si osserva che: non sussiste alcuna incompatibilità tra l'esercizio delle funzioni di OCC e l'esercizio delle funzioni di liquidatore; è anzi l'art. 15 comma 8 legge 3/2012 a prevedere che l'organismo possa svolgere le funzioni di liquidatore nella procedura di cui agli artt. 14ter ss. legge 3/2012; tale soluzione risulta altresì armonica rispetto alle previsioni del nuovo Codice della crisi, che all'art. 270, nel contesto della liquidazione controllata (denominazione che l'istituto assume nella nuova disciplina), prevede che l'attività di liquidazione debba essere preferenzialmente curata dall'OCC autore della relazione di cui all'art. 269;

P.Q.M.

Visti gli artt. 739 c.p.c., 10 comma 6, 14ter e 14quinquies legge 3/2012,

ACCOGLIE

il reclamo interposto da ***** avverso il decreto di inammissibilità emesso dal giudice designato dott.ssa Francesca Vitale il 31.07.2019 e, per l'effetto,

REVOCA

il predetto decreto e

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di *****

***** nato a ***** C.F. *****

NOMINA

liquidatori il dott. Gabriele Felici e il dott. Francesco Romano Iannuzzi;

DISPONE

che sino alla completa esecuzione del piano liquidatorio non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e, in particolare, sugli immobili siti in Roma, via dei Tre Orologi n. 10 (Foglio 548 part. 52 sub 12 e sub 505), in Cortina d'Ampezzo, corso Italia n. 46 (partita tavolare 4816 foglio 69 particella edificale 397 porzione dieci) e in Sarteano, censiti al Foglio 73 part. 35 sub 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, part. 36, 37, 39, 40, 133, 134, 135, 136, 137 e 138, e sul credito di Euro 157.086,75 nei confronti di ***** in liquidazione;

ORDINA

il rilascio, in favore del designato liquidatore, dei cespiti immobiliari predetti nei limiti dei diritti dominicali vantati dal ricorrente, ad eccezione dell'immobile adibito dal ricorrente a sua abitazione principale;
il rilascio, in favore del designato liquidatore, di ogni altro bene rientrante nel patrimonio del ricorrente, non attinto dal decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Siena, trascritto il 07.08.2019;

STABILISCE

che il ricorso e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Roma, oscurando il nominativo del debitore, e che il presente decreto venga trascritto dal liquidatore presso i competenti registri immobiliari e venga annotato nel registro delle imprese;

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione 14a Civile - Fallimentare del Tribunale, il 20-12-2019.

Il Presidente

